



TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE FAMIGLIA

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
SEDE

Oggetto: Deposito cartaceo degli atti presso la Cancelleria dell’Ufficio Tutele del Tribunale.

L’Ufficio Tutele del Tribunale ha ormai avviato da tempo un processo di completa digitalizzazione degli atti. A tale fine i giudici lavorano prevalentemente con la *consolle* del magistrato, depositando provvedimenti telematici, mentre la cancelleria è gravata dell’onere di provvedere alla scansione di tutti i ricorsi presentati in modalità cartacea in applicazione di quanto previsto dall’art. 9 del DM 44/2011, secondo il cui comma 3 “*La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo*”, e di quanto previsto dall’art. 11 delle specifiche tecniche del Pct, emanato con provvedimento dirigenziale ai sensi dell’art. 34, comma 1, del citato decreto ministeriale, secondo cui il fascicolo informatico raccoglie altresì le copie informatiche dei documenti “*quando depositati su supporto cartaceo*”.

Attraverso la scansione dei documenti depositati su supporto cartaceo, i giudici possono vedere e lavorare sulla *consolle* sia i *ricorsi* depositati in modo nativamente digitale, sia quelli depositati in formato cartaceo ma poi scansiti in formato digitale dalla cancelleria: e conseguentemente possono essere emessi provvedimenti (ad es. autorizzazioni) direttamente sul documento digitale che poi la cancelleria mette a disposizione delle parti in modalità digitale (ed eventualmente stampa su richiesta). La messa a disposizione di tali atti in modalità digitale costituisce un vantaggio per le parti laddove queste, tramite un difensore, possano accedere al fascicolo digitale e, quindi, ottenere copia del provvedimento del giudice senza pagare i diritti di copia.

Tale attività di scansione è, peraltro, estremamente onerosa per la cancelleria che, pur a fronte di gravi carenze di organico, investe in tale attività le risorse di gran parte del proprio personale, ritenendo fondamentale una completa digitalizzazione del procedimento.

Va segnalato altresì che, mentre per gli atti presentati direttamente dai privati non appare allo stato perseguitibile alcuna via alternativa al deposito cartaceo, molti degli atti depositati in formato cartaceo provengono in realtà da avvocati iscritti all'Ordine e dotati di pec e firma digitale e, quindi, abilitati ad utilizzare il Pct per il deposito telematico.

Si tratta soprattutto di ricorsi *ex art. 320 c.c.* ma anche di ricorsi per la nomina di amministratori di sostegno per conto di privati cittadini e, in misura minore, di ricorsi per passaporti o altre procedure.

In tutti questi casi gli avvocati potrebbero provvedere al deposito telematico dell'atto semplificando assai la attività della cancelleria che invece, come si è detto, è costretta a scansionare i singoli documenti. Va evidenziato che in molti casi le parti eleggono domicilio presso l'avvocato, in altri l'avvocato viene indicato come il depositante dell'atto, ovvero nel ricorso viene esplicitamente indicata l'assistenza dell'avvocato alla sua redazione.

Non sono pochi poi gli atti che appaiono, per la forma adottata e la competenza giuridica richiesta, evidentemente redatti da un difensore, il quale però non appare formalmente nell'atto e che non si occupa quindi del suo deposito.

Anche laddove l'avvocato si limiti ad una assistenza extragiudiziale di questo genere, potrebbe comunque, trattandosi di volontaria giurisdizione che non richiede l'assistenza necessaria di un difensore, limitarsi ad acquisire una delega al deposito e provvedere al deposito dell'atto per il tramite del Pct.

E' noto che non sussiste obbligo di deposito telematico per l'atto introduttivo di qualunque procedura (ad eccezione dei decreti ingiuntivi): peraltro appare necessario sensibilizzare il Consiglio dell'Ordine affinché evidensi ai propri associati l'importanza che il deposito telematico avrebbe per la buona funzionalità della cancelleria dell'Ufficio Tutele, sovraccaricata di lavoro (tenuto conto che le amministrazioni di sostegno in gestione sono più di 9000), e dotata di scarse risorse umane e tecnologiche.

In sostanza, nello spirito di collaborazione che da sempre contraddistingue i rapporti tra la magistratura e il locale Foro, si richiede al Consiglio dell'Ordine di svolgere un'opera di *moral suasion* nei confronti degli avvocati per renderli consapevoli dell'importanza e della necessità di

procedere al deposito telematico di tutti gli atti della volontaria giurisdizione di competenza del giudice tutelare.

In ogni caso, stante il carico di lavoro ormai soverchiante per la cancelleria, questo Ufficio sarà comunque costretto, previ i necessari adempimenti di ordine burocratico, ad adottare alcune misure organizzative anche al fine di privilegiare quegli avvocati che, impegnandosi al deposito telematico, si assumono un compito più gravoso riducendo l'impatto sulla cancelleria.

Conseguentemente sarà proposta alla Dirigenza del Tribunale l'adozione di un ordine di servizio disponendo che la cancelleria provveda a dare priorità ai ricorsi telematici e ai provvedimenti dei giudici depositati in modalità telematica. Viceversa, per i ricorsi cartacei che non rivestano carattere di effettiva urgenza, dovendosi procedere alla scansione degli atti, la cancelleria potrà riservarsi un congruo periodo temporale per effettuare tale scansione al fine di porre all'attenzione del giudice gli atti digitalizzati.

Si ringrazia per l'attenzione e per la necessaria auspicata collaborazione, nella consapevolezza che il disagio che potrà derivare dalle disposizioni sopra preannunciate è, comunque, finalizzato ad un miglioramento globale del servizio per il quale occorre il passaggio completo alla modalità di deposito telematico almeno per i professionisti che si rivolgono all'Ufficio Tutele.

Colgo l'occasione per inviare i saluti più cordiali.

Genova, 15 febbraio 2018.

Il Presidente della Sezione

Dr. Francesco Mazza Galanti

